

# Culture of SUSTAINABILITY

*Culture della sostenibilità*

International journal of political ecology  
and environmental culture

- Rural Commons: between  
development models and ecological transition

- Conflicts of the transition

- Global civil war or ecological alternative?

*- Beni comuni rurali: tra modelli  
di sviluppo e transizione ecologica*

*- Conflitti della transizione*

*- Guerra civile globale o alternativa ecologica?*

29  
1 ▶ 2022



ISTITUTO PER L'AMBIENTE  
E L'EDUCAZIONE  
SCHOLÉ FUTURO ONLUS

# Culture of Sustainability

*Culture della sostenibilità*

International journal of political ecology  
and environmental culture

- Rural Commons: Between development models and ecological transition
  - Conflicts of the transition
- Global civil war or ecological alternative?
  - *Beni comuni rurali: tra modelli di sviluppo e transizione ecologica*
  - *Conflitti della transizione*
  - *Guerra civile globale o alternativa ecologica?*

**29** 1 ▶ 2022



Rivista scientifica fondata nel 2007 da Walter Fornasa (1951-2013) e Mario Salomone

*Comitato editoriale*

Aurelio Angelini, Dario Padovan, Mario Salomone (*Direttore responsabile*)

*Comitato Scientifico*

Alfredo Agustoni (Università di Chieti), Alfredo Alietti (Università di Ferrara), Aurelio Angelini (Università di Palermo), Osman Arrobbio (Università di Torino), Gennaro Avallone (Università di Salerno), Antonella Bachiocchi (Università di Parma), Fabrizio Bertolino (Università della Valle d'Aosta), Jean-Christophe Carteron (Kedge Business School, Francia), Andrea Cerroni (Università di Milano Bicocca), Giovanna Del Gobbo (Università di Firenze), Elisabetta Falchetti (ECCOM, European Centre for Cultural Organization and Management), Gabriella Falcicchio (Università di Bari), Francesca Farioli (IASS, Italian Association for Sustainability Science), Edgar Gonzalez-Gaudiano (Universidad Veracruzana, Messico), Serenella Iovino (University of North Carolina, Usa), Serge Latouche (Université de Paris Sud-Orsay), Ugo Leone (Università Federico II di Napoli), Joan Martinez-Alier (Universitat Autònoma de Barcelona), Michela Mayer (IASS, Italian Association for Sustainability Science), David W. Orr (Distinguished Professor emeritus, Oberlin College; Professor of Practice, Arizona State University, USA), Giorgio Osti (Università di Trieste), Dario Padovan (Università di Torino), Elena Pagliarino (IRCRES-CNR), Cristiana Peano (Università di Torino), Marcos Reigota (Università di Sorocaba, Brasile), Mario Salomone (WEEC Network, Unesco Chair Università di Torino), Lucie Sauvé (UQAM-Université du Québec à Montréal), Massimo Scalia (Università La Sapienza Roma), Sergio Scamuzzi (Università di Torino), Alessandro Sciuolo (Università di Torino), George Tsobanoglou (Università di Mytilini, Grecia), Pedro Vega Marcote (Università della Coruña, Spagna).

Si ringrazia per il contributo alla realizzazione del volume *la Cattedra UNESCO in Sviluppo Sostenibile e Gestione del Territorio dell'Università di Torino*.

*Direzione, Redazione, Amministrazione, Distribuzione, Abbonamenti:*

Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro Onlus

Corso Moncalieri 18 – 10131 Torino – Tel. 011 4366522

*Segreteria di redazione, editing e impaginazione:*

Riccardo Frola – [redazione@culturedellasostenibilita.it](mailto:redazione@culturedellasostenibilita.it)

Collabora: Mariaclaudia Cusumano

Sito web: [culturedellasostenibilita.it](http://culturedellasostenibilita.it)

Gli articoli sono sottoposti a revisione tra pari a doppio cieco, salvo quelli preceduti dall'occhiello "FORUM", che contraddistinguono contributi quali schede bibliografiche, rassegne storiografiche, interventi a forum e/o discussioni scientifiche, editoriali, introduzioni o postfazioni di tipo meramente informativo, articoli approvati dal comitato di direzione per il loro interesse culturale e/o il loro carattere di contributo a un dibattito, e tutto il materiale la cui paternità non è ascritta ad uno o più autori; nonché le recensioni e le rassegne bibliografiche. Le opinioni espresse dagli autori non impegnano la rivista. La rivista è disponibile in cartaceo o digitale, anche in abbinamento con *.eco*, *l'educazione sostenibile*.

Per informazioni, abbonarsi o acquistare [shop.weecnetwork.it](http://shop.weecnetwork.it), 0114366522 o [amministrazione@schole.it](mailto:amministrazione@schole.it). Si può pagare su conto corrente postale, carta di credito (sul sito web) o bonifico bancario.

*Progetto grafico di copertina:* Dalma Domeneghini

Autorizzazione del Tribunale di Torino N. 58 del 16/9/2011 (nuova serie) – Semestrale

Copyright © 2020 Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro Onlus

I semestre 2022

*Stampa:* Digital Books, Città di Castello (PG)

**ISSN 1972-5817 (print) – 1972-2511 (online)**

## Sommario

---

### In questo numero

p. 5

### **Conflitti della transizione: militarismo, capitalismo fossile e crisi socio-ecologica**

*Dario Padovan*

p. 8

## **Beni comuni rurali: tra modelli di sviluppo e transizione ecologica**

### **Introduzione. Tra modelli di sviluppo e transizione ecologica: i domini collettivi come terzo (fragile?)**

*Davide Olori, Francesco Saverio Oliverio*

p. 48

### **Le comunanze agrarie nella gestione delle risorse ambientali**

*Federica Alfano, Daniele Spaccasassi*

p. 61

### **Il valore ecologico e culturale delle proprietà collettive nell'Appennino centrale. Un approccio storico**

*Augusto Ciuffetti*

p. 78

### **Una comunità (ri)fondata sugli alberi: la gestione dei rural commons forestali della Magnifica Comunità di Fiemme**

*Nicola Martellozzo*

p. 91

**Terre comuni. Prospettive antropologiche su usi civici  
e comunanze: un caso molisano**

*Letizia Bindi*

p. 113

## **Guerra civile globale o alternativa ecologica? Orizzonti conflittuali della transizione**

**Una prospettiva sociologica sulla privatizzazione dell'acqua**

*Cecilia Marconi*

p. 133

## **Contributi, riflessioni, discussioni, forum**

**La circolarità degli imballaggi: il caso virtuoso della  
filiera di carta e cartone**

*Maurizio Boccacci Mariani, Vanessa Giannetti*

p. 157

**Riconoscere e promuovere una nuova visione dello  
sviluppo locale: il Biodistretto "Borghi Sicani"**

*Fabrizio Ferreri*

p. 173

**Tra modelli di sviluppo e transizione ecologica:  
i domini collettivi come terzo (fragile?)**



## Introduzione. Tra modelli di sviluppo e transizione ecologica: i domini collettivi come terzo (fragile?)

*Davide Olori<sup>1</sup>, Francesco Saverio Oliverio<sup>2</sup>*

### ■ Alterità "comunale"

La tradizione del pensiero sociologico è ricca di esempi di interpretazioni dicotomiche che – seppur in modi anche radicalmente diversi – hanno attribuito significato al mondo sociale: status e contratto (Sumner Maine, 2012); comunità e società (Tönnies, 2011); solidarietà meccanica e solidarietà organica (Durkheim, 1977); comune appartenenza e convergenza di interessi (Weber, 1986); tradizione e modernità (Moore, 1963); sviluppo e sottosviluppo (Rostow, 1962); pubblico e privato.

In seno a queste dualità interpretative – apparentemente irriducibili – hanno allignato i germi della terzietà o – per usare un termine mutuato dalla drammaturgia shakespeariana – della mostruosità. All'ideologia proprietarista moderna, che ha accompagnato il progresso, in specie nel XVIII secolo, è apparso mostruoso il sistema dei *commons*, delle proprietà collettive. Il sistema di accesso a terre comuni è stato per lungo tempo l'ostacolo al trionfo globale della democrazia capitalista (Bloch, 2017). Agli occhi della rivoluzione borghese, il sistema delle terre comuni è stato un mostro rappresentato dall'esercizio di una agricoltura di comunità scevra da vincoli di esclusività, un mostro che ha minacciato il carattere sacro che la proprietà individuale è andata via via assumendo e duro a morire perché ovunque, ai primordi, l'agricoltura è stata esercitata nel contesto di un regime fondiario basato sulla proprietà comune e la distribuzione periodica delle terre (Mandel, 1997). Questa radicale trasformazione dei rapporti agrari, da collettivistici a privatistici, è stata compiuta in tutte le società agricole (Weber, 1967).

A partire almeno dall'Ottocento, correnti di pensiero liminali nel dibattito giuridico hanno rivolto l'attenzione ad altri modi di possedere (Grossi, 1977) che si sono configurati come l'opposto storico del baluardo moderno della proprietà individuale che si è potuta erigere a modello sacrale per lo sviluppo dell'agricoltura moderna solo sgomitando in modo violento e sconvolgendo un vecchio ordine sociale (Marx, 1970; Polanyi, 2000). L'alterità *comunale* è stata un elemento terzo e di disturbo: inizialmente, non è stato facile per il nascente sistema individual-proprietaristico, scavare fossati ed

<sup>1</sup> Professore a contratto (Dip. Architettura - Università di Bologna) e assegnista di ricerca (Dip. Sociologia - Università di Bologna) - [davide.olori@gmail.com](mailto:davide.olori@gmail.com)

<sup>2</sup> Ph.D. candidate – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria. [francescosaverio.oliverio@unical.it](mailto:francescosaverio.oliverio@unical.it)

erigere palizzate per chiudere le terre vane, i percorsi, le terre corse di cui l'Europa rurale era ricca. L'insubordinazione dei contadini poveri è stata una forza contraria, ma non sempre eguale. Almeno fin quando le chiusure hanno incontrato il favore della legge allorché l'idea che la produttività agricola fosse favorita dalla proprietà privata della terra è divenuta un mantra.

La struttura dell'economia-mondo moderna è nata, in questo contesto di recinzioni e chiusure, a partire dalla rimozione della terzietà *comunale* e della proprietà collettiva che «è sempre stata – anche nei momenti di più intense repressioni e insuccessi – lievito per opporsi a situazioni di vantaggio e privilegio» (Cervati, 1977: 236), uno strumento di lotta, un metodo politico e una modalità di emancipazione culturale (Grossi, 1977).

Se mutuassimo una metafora marxiana, potremmo asserire che i domini collettivi siano un terzo in sé e per sé: da un lato, un insieme di istituzioni – ibridate tra formale e informale – che si trovano in una medesima condizione generale; dall'altro, un insieme di istituzioni che si riconoscono come terze e che si autodefiniscono – nel testo della legge n. 168/2017 – ordinamento giuridico primario.

Non a caso, l'articolo 1 della legge n. 168/2017 si richiama anche all'articolo 43 della Costituzione sul quale già Stefano Rodotà (2012), nel prefigurare *il diritto di avere diritti*, aveva insistito immaginando per i beni comuni un regime che andasse oltre le dicotomie proprietà pubblica-proprietà privata, Stato-mercato. Egli sosteneva che, ad una prima lettura, la Costituzione si legherebbe allo schema binario, infatti l'articolo 42 recita: «la proprietà è pubblica o privata». E tuttavia dall'articolo 43 emergerebbe la terza dimensione, qui si dispone che possono essere affidate «a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale». Si aprirebbe una terza via tra proprietà privata e proprietà pubblica, la cui portata emergerebbe meglio se si prendessero in considerazione i due principi contenuti nell'articolo 42, quello secondo cui la proprietà deve essere resa «accessibile a tutti» e quello che attribuisce alla proprietà una «funzione sociale». Ciò che rileverebbe per l'uso di un bene non sarebbe – dunque – l'appropriazione esclusiva di esso, ma la possibilità di accesso, che potrebbe essere slegata dalla proprietà individuale.

Il trionfo dell'ideologia proprietarista nella modernità occidentale, non ha definitivamente consegnato il campo alla proprietà individuale intesa come piena ed esclusiva. Vivono nel presente – in continuità con un passato talvolta remoto – altri modi di possedere e di intendere la proprietà svincolati dai regimi pubblici e privati che testimoniano l'inadeguatezza di questi ultimi, l'incapacità di «questa alternante logica binaria» (Rodotà, 2012: 123) a rendere conto delle differenti specie di beni ascrivibili alla proprietà comune.

Attraverso i casi presentati nella sezione monografica, è evidente che sul governo dei beni collettivi si installano anche poteri di diversa emanazione

e legittimità ibridati fra formale e informale, terzi rispetto a regolazioni pubbliche o private. Poteri spesso condivisi e frutto di iniziative collettive di recupero e riutilizzo, di spazi e terreni che rinsaldano quel legame sociale opposto alla logica dell'uso esclusivo. Non si tratta di asserire che questi beni non ammettono l'interferenza di poteri pubblici o privati, quanto di riconoscere che nel governo dei beni collettivi, in luogo di autorità amministrative centrali, si delineano reti policentriche di organizzazioni che strutturano un sistema istituzionale di governance complesso (Ostrom, 2006, 2009) nel quale attori pubblici e privati possono – in misura e incisività diverse – giocare un ruolo. Il superamento della, talvolta solo presunta, contrapposizione pubblico/privato è da intendersi nel senso di un policentrismo di governo nel quale gli attori immediatamente coinvolti svolgono un ruolo primario. La privatizzazione delle risorse oppure, a causa di meri fallimenti di mercato, il loro affidamento alla gestione di autorità pubbliche non sono le uniche due soluzioni possibili per pervenire a gestioni efficienti e durevoli, per risolvere dilemmi sociali complessi, per organizzare le attività collettive e per stabilire delle regole robuste (Ostrom, 2006).

Alle nostre latitudini spazio-temporali, l'alterità *comunale* – terza rispetto allo Stato moderno e al mercato – mostra una sua persistenza: il sistema delle terre comuni, da un lato, vive in economie dove l'accesso alle risorse, senza il riconoscimento di un titolo proprietario, è diffusamente praticato; dall'altro, arriva fino a noi peraltro al centro di un rinvigorito dibattito scientifico e culturale, in specie, nell'ambito della cultura giuridica<sup>3</sup> e della cultura ecologica.

## ■ Per un'ecologia dei commons rurali

Per quanto il fenomeno degli usi civici sia difficilmente unificabile – perché si tratta di un fenomeno variegato (Germanò, 1999) – sono stati avanzati dei tentativi di inquadramento: i caratteri distintivi degli usi civici sono: a) perpetuità; b) imprescrittibilità, per cui anche se non vengono esercitati per lungo tempo non decadono; c) inalienabilità, il diritto d'uso civico spetta al cittadino del comune o della frazione non in qualità di singolo, ma in qualità di *civis* ovvero di cittadino del Comune, tale qualità è inalienabile e rende – di conseguenza – inalienabile anche il diritto (Mastroberti, 2012).

Ma anche i beni e le terre rientranti nella proprietà pubblica non sono riconducibili ad una concezione privatistica (Oliverio, 2021), ma la gestione finanziaria dei beni pubblici, cui gli enti locali talvolta si avvalgono, implica alee. Su tutte la riduzione delle differenze tra privato e pubblico: al nucleo dell'uno c'è la facoltà dei proprietari di determinare come il bene possa e

<sup>3</sup> Con riferimento alla cultura giuridica, si pensi alle enunciazioni innovative che sono contenute nella legge n. 168/2017 che riconosce i domini collettivi come ordinamenti primari delle comunità introducendo, nel nostro ordinamento, una terza fattispecie proprietaria.

debba essere adoperato; al nucleo dell'altro, la qualità della vita e una produttività economica che crei conseguenze secondarie positive – cosiddette esternalità – per la collettività nel suo insieme (Wright, 2010).

L'uso civico, in quanto modalità di godimento dei beni attraverso l'esercizio di un diritto collettivo e perpetuo che spetta ad un gruppo, alla generalità degli abitanti di un comune o di una frazione, viene esercitato dai secoli più remoti, su terre aperte, terre comuni o demani comunali, nonché su terre di proprietà privata.

La *comunalità* trae la sua preminente essenza in uno sviluppo storico molto lungo e complesso (Marinelli, 2018): ha radici storiche nel Medioevo (De Moor, 2008; De Majo, 2019; Bulgarelli Lukacs, 2015). Ed è nel contesto medioevale che la modalità *comunale* si è consolidata come modalità precipua di accesso alle risorse ed è stata elaborata concettualmente come oggetto di studio<sup>4</sup>.

Marinelli (2003) classifica le principali attività degli usi civici in i) pastorizia, ii) coltivazione e uso boschivo, iii) legnatico, iv) uso di caccia e di pesca, ed v) altre tra cui il vagantivo e il marzatico. Questa classificazione degli usi civici rimanda a forme diverse di esercizio di antichi diritti collettivi che avevano al centro il rapporto con la risorsa naturale: la raccolta di legna, erbe, ghiande, castagne, pascolo del bestiame, pesca, semina.

Da queste modalità d'uso emerge prepotentemente la «prossimità in qualche misura 'naturale' tra l'uomo e la terra [...], in modo assolutamente spontaneo e quindi libero da ogni condizionamento giuridico» di cui scrive lo stesso giurista (Marinelli, 2003: 235). Questa correlazione tra l'attività umana e la conservazione ambientale viene interpretata come consequenziale, frutto di un vincolo di reciproca dipendenza tra il lavoro e la riproduzione della risorsa naturale.

Ne prende in qualche modo atto la legge fascista sugli usi civici del 1927 la quale imprime ai beni silvo-pastorali la caratteristica “destinazione pubblica” proprio in quanto fattori produttivi.

La capacità di quel tipo di uso di incidere positivamente sulle risorse naturali è implicito, perciò l'indirizzo della tutela dell'impianto normativo è concentrato sulla salvaguardia dei processi produttivi<sup>5</sup> (diritto di fare legna, di raccogliere erbe spontanee, di pascolare gli animali, etc) che storicamen-

<sup>4</sup> Propria dell'epoca medievale è stata la fattualità del diritto, il fatto che il diritto nascesse dal basso, dalle cose e dalla loro effettività seppur con differenze significative dal punto di vista territoriale.

<sup>5</sup> Il relatore che promulga la 168/2017 sottolinea la caratteristica «[...] destinazione pubblica dei beni di demanio civico nella legge del 1927, la quale “non si determina in funzione dell'esercizio dei diritti di uso civico, connessi a economie familiari di consumo sempre meno attuali, bensì in funzione dell'utilizzazione di tali beni a fini di interesse generale”» (Jannarelli, 2014: 291). Sulla base di questa lettura della stessa legge del 1927, il giudice Mengoni fornisce una interpretazione in cui l'interesse generale cambia di segno e viene indirizzato in senso ambientale: «Per i beni silvo-pastorali, la destinazione pubblica all'utilizzazione come fattori produttivi impressa dalla legge del 1927, viene subordinata, nel nuovo ordinamento costituzionale, all'interesse di conservazione dell'ambiente naturale, in vista di una utilizzazione come beni ecologici, tutelati dall'art. 9 secondo comma della Costituzione Italiana» (Mengoni in Corte Costituzionale: N. 391 SENTENZA 4 - 11 luglio 1989).

te ha tra le proprie finalità quello dell'uso residuale del bene, la non commercializzazione e l'intervento volto alla eterna riproducibilità del bene naturale. Il rapporto positivo con le risorse naturali è quindi un effetto del tipo di uso. I sistemi di *commons* rurali, infatti, hanno storicamente garantito questo equilibrio per mezzo di pratiche di *commoning* orientate alla conservazione delle risorse per le generazioni future (Oliverio, 2020) incarnando un principio etico di responsabilità (Jonas, 2009). La ricerca sul campo e l'analisi dei sistemi durevoli e di successo d'uso delle risorse comuni, hanno mostrato empiricamente che:

*Le ricchezze naturali [...] sono state preservate, se non addirittura rafforzate, nel corso dei secoli, pur essendo state sfruttate intensivamente. La sostenibilità ecologica, in un fragile mondo caratterizzato da valanghe, precipitazioni imprevedibili e crescita economica, è un grande risultato per qualsiasi gruppo di appropriatori che abbia utilizzato per molti secoli delle risorse naturali*

(Ostrom, 2006: 95)

Solo se il tasso medio di prelievo di risorse dalla natura non supera il tasso medio di reintegro della stessa, una risorsa rinnovabile si conserva nel tempo (ibidem). Questa caratteristica costituente dei domini collettivi assume una nuova centralità alla luce dell'imprevedibile obiettivo della riduzione – che riguarda l'adattamento del prelievo di risorse alla capacità della Terra di riprodursi (Pieroni, 2002) – per scongiurare una crisi ambientale di lunga durata.

Posto che ogni sistema sociale altera l'ambiente naturale, la questione di fondo è comprendere se le conseguenze distruttive della produzione non superino gli effetti produttivi a causa di prelievi smisurati sulle risorse rinnovabili (Gorz, 2015). È questo il contesto della seconda contraddizione del capitalismo, quella tra modo di produzione e condizioni della produzione, tra capitale e natura (O'Connor, 1988): la produzione capitalistica, per il suo stesso fine di accumulazione, incrementa con sempre più vigore il prelievo delle risorse e il susseguente deterioramento dell'ambiente. Per dirlo con i concetti di Elinor Ostrom – maggiore teorica del governo delle risorse comuni – l'attività economica capitalistica preleva, da un flusso di risorse disponibile, più unità di risorse di quanto il sistema di produzione sia in grado di rigenerare. All'interno di questo paradigma la crescita economica, superata ormai la soglia di allerta (come evidenzia l'IPCC), è perseguibile soltanto tramite il degradamento del cosiddetto "capitale naturale" e il depauperamento dell'ambiente.

## ■ Il declino della ruralità marginale e l'affermarsi del conservazionismo

Per effetto delle più ampie dinamiche sociali che dal dopoguerra a oggi hanno caratterizzato il territorio non urbano italiano, gli usi civici – copiosi nelle aree più residuali e quindi maggiormente esposte al declino demografico

e produttivo – conoscono una costante decrescita delle pratiche rurali e degli usi secolari. L'abbandono delle campagne e l'affievolirsi delle attività rurali residuali a favore di quelle intensive inserite nelle dinamiche di mercato, riescono più dei molti tentativi che avevano fallito a fiaccare i domini collettivi. Le pratiche rurali subiscono uno slittamento da valore d'uso a valore di scambio, le risorse naturali diventano input secondari e l'obiettivo è l'aumento quantitativo della produzione.

In questo contesto gli usi civici tornano ad essere chiamati in causa dal legislatore: nel 1985 infatti vengono nominati dalla cosiddetta legge "sul paesaggio". Ma quando il legislatore del 1985 si rivolge agli usi civici con un rinnovato scopo non lo fa più, infatti, in virtù della loro caratteristica produttiva, ma in una prospettiva conservativa. La legge, che è volta a tutelare per la prima volta il paesaggio e le aree naturali, lo fa includendo le aree assegnate alle università agrarie nonché le zone gravate da usi civici tra i beni oggetto da tutelare per «un uso del territorio non solo eco-compatibile, ma addirittura tale da permettere la conservazione e il non consumo dello stesso bene terra».

La "Galasso" riconosce che «l'uso non capitalistico delle risorse naturali è stato determinante per la loro conservazione». Ancor più, come scrive Lorzio (1997) a proposito, che l'estensione della tutela ambientale all'intera categoria dei patrimoni civici è collegata non necessariamente al valore ambientale del territorio, ma al modello di gestione collettiva che è proprio dei patrimoni civici inteso «come valida alternativa al modello capitalistico e speculativo di sfruttamento del territorio» (ibidem).

La Galasso sembra costituirsi come uno spartiacque: ammette che la normativa tradizionale ha mancato l'obiettivo di «contribuire a rilanciare l'agricoltura e la pastorizia nei terreni di montagna o in quelli naturalmente meno portati per le loro caratteristiche morfologiche ad una utilizzazione agricola economicamente favorevole» (ibidem, p. 257) e palesa la necessità di procedere con una forma di tutela specifica che valorizzi la capacità di conservazione ambientale dei domini collettivi.

Quello che sembrerà un riconoscimento è in realtà l'ammissione dell'incapacità dell'impianto normativo nazionale di aver saputo tutelare i diversi modelli di organizzazione produttivi non intensivi. I quali avevano il merito di essere stati capaci di generare quella co-evoluzione tra ambiente antropizzato e comunità umane, che andava sotto il nome di paesaggio, ma che, ormai compromesso, andava conservato come oggetto in sé.

Da un lato, quindi, si prendeva atto di non riuscire a garantire le condizioni perché i processi produttivi continuassero a darsi spontaneamente, mancando le basi materiali della loro riproduzione in un contesto agro-industriale avanzato; dall'altro, si tentava di cristallizzare il frutto di quel processo – ovvero i paesaggi e l'ambiente co-generato – nello spirito conservazionista che animava gli anni del fermento dei parchi e della protezione ambientale (Varotto, 2020; Silvert, 2000). Questa interpretazione trova una sponda nella legge n. 426/1998 che modifi-

cherà quella del 1991 sui regolamenti dei parchi<sup>6</sup>. Questa individua nei beni di uso civico un valore che deve essere promosso e valorizzato dai parchi, i quali oltre che nella tutela del paesaggio e dell'ambiente, devono impegnarsi anche nella salvaguardia delle tradizioni antropologiche e culturali delle popolazioni originarie dei luoghi. Una «ulteriore forma di protezione di tipo conservativo ed in senso lato ambientale e culturale» (Marinelli, 2003: 260) che implicitamente ammette la necessità della salvaguardia delle ormai sparute pratiche della crepuscolare civiltà rurale. Tralasciando in questa sede tutte le criticità legate ai processi di patrimonializzazione del patrimonio vivente (Palumbo, 2003), vale la pena sottolineare la presa d'atto – solo pochi anni dopo la Galasso – che, consequenziale al sacrificio della dimensione produttiva, c'è il declino di quella culturale. E quindi la necessità della tutela, in forma di conservazione, tramite impianto normativo.

Il percorso che ha portato dalla tutela del processo produttivo a quello del bene, cominciata con il riconoscimento agli usi civici del vincolo paesaggistico (1985) e della tutela culturale (1998), ha trovato un'ulteriore e concordante manifestazione nel riconoscimento del valore ambientale come beni “a fini di interesse generale” nella l. 168/2017. Gli episodi giuridici che occorrono nel mezzo confermano la direzione della parabola che stiamo tratteggiando: ne è un esempio l'art. 4 della legge n. 47 del 1985, poi ribadito dall'art. 27 del Testo Unico in Materia Edilizia n. 380 del 2001 sul trattamento degli abusi costruttivi sui domini collettivi equiparati ai beni culturali. A proposito Jannarelli afferma che «in altre parole, l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici, è da rinvenirsi nel fatto che essa “contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio”» (Jannarelli, 2014: 291). Questa posizione trova ulteriore conferma nella sentenza 28 settembre 2011 della Corte di Cassazione (n. 19792), che esplicita la logica del cambio di paradigma: «[...] la persistente vitalità dell'istituto, nonostante fin dal 1927 se ne fosse prevista appunto la ‘liquidazione’, poggia ora su di una tendenziale mutazione funzionale, all'uso civico essendo cioè riconosciuta una nuova caratterizzazione della sua natura di bene collettivo, in quanto utile anche se non soprattutto, alla conservazione del bene ambiente. Tale caratterizzazione, non solo è a favore dei singoli appartenenti alla collettività dei fruitori del bene nel singolo contesto territoriale, collegato alle possibilità di concreto utilizzo dell'immobile, ma evidentemente, alla generalità dei consociati».

Tutta l'attenzione emergente rispetto alla tutela ambientale si consoliderà attorno al fermento della discussione generata dalla proposta di legge sui beni

<sup>6</sup> b) All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n.394, sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo».

comuni e dalla legge n. 168/2017. Sebbene nella sua argomentazione Rodotà – co-estensore della proposta di legge – sembrasse considerare il solo profilo interno dei domini collettivi, ovvero quello che attiene ai consorti, molti altri studiosi sottolineavano la rinnovata centralità del profilo esterno che ha a che fare con il valore paesaggistico, culturale e ambientale delle proprietà collettive variamente intese (Graziani, 2020). Sotto questo profilo emergerebbe la dimensione ‘comune’ dei domini collettivi: la loro attitudine ad esprimere «utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona» (Commissione Rodotà, 2007).

Secondo questa impostazione, già tratteggiata dalla Corte di Cassazione, ai domini collettivi afferiscono due comunità: la comunità dei fruitori diretti e la comunità più ampia dei fruitori indiretti: gli uni, utilizzano le risorse per scopi precipui; gli altri, fruiscono delle esternalità positive che questi producono in termini di paesaggio, amenità, salubrità. Ai caratteri considerati “classici” degli usi civici, infatti, se ne aggiungono di nuovi<sup>7</sup> in virtù dei rinnovati interessi che hanno a che fare non più con i soli aspetti economici, ma con la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi (Oliverio, 2018). «[...] La tutela del paesaggio e dell’ambiente» diventa un aspetto caratterizzante nei domini collettivi (Nervi, 2017: 5-6) e arriva a giocare un ruolo fondamentale per la loro salvaguardia «come presidi di tutela ambientale e territoriale per le nuove generazioni» (ibidem).

Ne è un’importante cartina di tornasole il ricorso crescente al Commissario agli Usi Civici in funzione oppositiva contro grandi opere e progetti di devastazione ambientale da parte di comitati di base e associazioni locali. Nei casi a noi noti, le più recenti battaglie pubbliche che hanno chiamato in causa i beni collettivi riguardano sovente i ricorsi dei comitati ambientali contro opere di urbanizzazione in contesti ambientali di pregio gravati da usi civici<sup>8</sup>.

Non si tratta di sminuire la portata di uno strumento che si sta dimostrando fondamentale per fermare scempi sviluppisti e dinamiche predatorie; ove altri tipi di vincoli si dimostrano sempre più fiaccati e meno efficaci, gli usi civici, rinvigoriti dalla 168/2017<sup>9</sup>, si stanno configurando come un formidabile argine. Ciò che preme sottolineare in questa nostra interpretazione è la dinamica di allargamento dei beneficiari, la quale procede da una inversione quasi episte-

<sup>7</sup> a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali; b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale; c) componenti stabili del sistema ambientale; d) basi territoriali di situazioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale; e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto (L. 168/2017).

<sup>8</sup> Si veda, a mò di esempio in Italia Centrale, il caso delle lotte contro l’ampliamento degli impianti di risalita sul M.te Terminillo, o quelle contro le opere di urbanizzazione turistica presso i Pantani di Accumoli, o le battaglie contro il passaggio del metanodotto SNAM nel bosco di Corundoli in Molise, o il caso di Civitavecchia solo per citarne alcune.

<sup>9</sup> Anche se ad oggi manchevole di un regolamento attuativo che ne favorisca una migliore applicazione integrando i principi in essa contenuti.

mologica: la riproducibilità dei beni naturali sfruttati diventa sempre più una proprietà in sé, progressivamente slegata dalle attività agro-silvo-pastorali.

Sebbene rimanga «ampiamente confermata, non solo la funzione ambientale di queste istituzioni ma anche la loro capacità di difendere nel tempo gli assetti territoriali, oltre la dimensione paesaggistica» (Ciuffetti, 2019: 257), non va sottovalutato l'approccio conservativo che sembra guidare l'attenzione ecologico-ambientale rispetto ai beni collettivi. Se, da un lato, si configurano come strumenti eccezionali contro gli interessi che poco hanno a che fare con la salute dei territori fragili; dall'altro, si consolida il rischio di invertire il modo in cui si è dato il processo di costruzione del paesaggio. Enfatizzando il portato naturalistico di per sé, come indipendente dagli usi umani, si mandano in secondo piano le criticità che storicamente indeboliscono quei processi che hanno prodotto il paesaggio degli usi civici (come ad esempio gli squilibri della PAC, il peso del mercato nelle attività residuali, le disuguaglianze tra territori, etc.).

Salvaguardare le condizioni materiali perché le pratiche silvo-pastorali marginali non spariscano è parte dei presupposti necessari perché la riproducibilità dei contesti ecologici italiani continui a darsi, migliorando la tenuta dei territori ai disastri lenti, tutelando la biodiversità per come è arrivata grazie alla domesticazione dell'ambiente medio-montano, conservando gli aspetti paesaggistici, etc.

L'innovativo carattere di tutela ambientale degli usi civici va quindi letto, a nostro avviso, come una necessaria conservazione di quanto finora sedimentato, ma senza accantonare la necessità di salvaguardia dei processi agro-silvo-pastorali e di (re)insediamento nelle aree interne della penisola. Una cosa non deve escludere l'altra, anzi è necessario rinfocolare il nesso tra processo e prodotto procurando di ricostituire le basi materiali per il riavviarsi dei processi di sviluppo in aree marginali a partire da criteri di non competitività e solidarietà tra specie.

## ■ Dai territori fragili la sfida della comunalità

La *comunalità* – ossia la comunanza di beni fra un gruppo variamente determinato di individui che si autogestisce – designa, dunque, una forma 'istituzionale' terza antica e persistente che pur non potendo fare a meno di subire l'impatto dei processi sociali più ampi e delle politiche tese al suo superamento può continuare a mostrare efficacia, efficienza e capacità di interazione con la natura.

I casi che vengono proposti nella sezione monografica tentano tutti di stressare il rapporto tra le comunità e i beni collettivi, il modo di fare uso civico senza l'intervento di regolatori esogeni pubblici o privati. Si tratta di casi che hanno come caratteristica *core* modi alternativi di possedere e usare civicamente le risorse e che riguardano pratiche ed attività collettive.

Ciuffetti propone una disamina storica dei beni comuni dell'Appennino

del Centro Italia sottolineando il carattere identitario che questi beni hanno avuto per il territorio. La tesi dell'autore è che la modalità collettivistica dei rapporti proprietari si sia delineata come un'alternativa alle relazioni sociali egemoni sia sotto l'aspetto della distribuzione e dell'accesso alla ricchezza, sia sotto l'aspetto della pionieristica coscienza ecologica incarnata nelle comunanze agrarie, sia sotto l'aspetto politico della partecipazione al governo delle risorse naturali.

Alfano e Spaccasassi assumono «lo sguardo delle zone alte» per indagare le relazioni fra uomo e natura nel contesto delle comunità dell'Appennino. Gli autori prendono ad esame la riorganizzazione delle comunanze agrarie per esplorare il carattere della loro autonomia nel contesto del disastro post-sismico e delle politiche di sviluppo pensate per i territori marginali. I casi messi in comparazione dagli autori mostrano una correlazione tra il livello di autonomia e la gestione in loco delle risorse, dimostrando il legame spaziale proprio delle attività uomo-ambiente incompatibile con l'abbandono progressivo dei territori.

Anche Martellozzo assume il contesto del disastro come cornice della sua analisi. La tempesta Vaia ha interessato la Val di Fiemme il cui territorio è in parte gestito da enti storici di amministrazione delle proprietà collettive fra i quali la Magnifica Comunità di Fiemme: un caso che, secondo l'autore, ha rispecchiato – almeno sino ad un certo momento – i principi di *design* individuati da Elinor Ostrom (2006) per la governance dei *commons*. Senza romanticizzare, l'autore affronta le tensioni storiche che hanno attraversato la vicenda della MCF per giungere a porre delle questioni che toccano lo smembramento della governance, la gestione del patrimonio forestale e i servizi ecosistemici.

Bindi, orientandosi con i concetti dell'antropologia, propone una concezione evolutiva dei *commons*: dalle terre comuni e i diritti consuetudinari alle nuove frontiere che individuano nei beni comuni un argine all'ordine mercatista. Gli usi civici, nell'interpretazione dell'autrice, non sono una realtà statica, ma una realtà dinamica e, per certi versi, in riscoperta che rinvigorisce la percezione di tenuta delle comunità. In un'ottica di valorizzazione dei territori marginali delle regioni del Sud, l'autrice analizza il progetto della banca della terra e il caso del dominio collettivo di Cerasuolo in Molise, un'esperienza – quest'ultima – nata volontariamente dall'idea di un gruppo di cittadini e che, nel suo svolgersi storico, sembra testimoniare una condizione di conflittualità sociale permanente.

I casi proposti avanzano tutti nell'idea che, muovendo dallo studio delle pratiche di *commoning* rurale, è possibile approfondire e scoprire dettagli fondamentali per le sfide che ci attendono e in campo ecologico (sui modi per convivere con l'ambiente) e in campo ontologico (sui modi per organizzare il presente e il futuro). Ancor più nel momento in cui il dibattito sui beni pubblici e i beni comuni si intensifica arricchito da nuove spinte. Infatti, possiamo parlare di beni collettivi ogniqualvolta vi siano relazioni sociali nuove o preesistenti che proteggono, salvaguardano o danno vita ad un controllo condiviso

sui mezzi di vita, dando la priorità alle persone più indebolite dal capitalismo (Giacomini *et al.*, 2018). Possiamo, altresì, parlare di beni collettivi ogniqualvolta c'è una richiesta di *recommoning*, ovvero ogni tentativo da parte di gruppi di radicare il processo politico all'interno delle comunità, ovvero nelle mani di coloro che si affidano ai beni pubblici per i propri bisogni e i propri diritti attraverso modalità alternative di produzione e consumo (Mee Kam, 2017) e, mossi da questa attitudine e determinazione, creano valore sociale all'interno della società, nelle proprietà delle scambievolenze che si accrescono attorno ai beni e nella suddivisione dei benefici maturati (Rossi *et al.*, 2021).

Ecco dunque evidente il portato scientifico dell'approfondimento del *commoning* rurale, non cristallizzato nella formula giuridica o nelle spinte ideologiche, ma vivente dentro alle contraddizioni di un presente irrimandabile.

## Riferimenti bibliografici

- Bloch M. (2017). *La fine della comunità e la nascita dell'individualismo agrario nella Francia del XVIII secolo*. Milano: Jaca Book
- Bulgarelli Lukacs A. (2015). I beni comuni nell'Italia meridionale: le istituzioni per il loro management. *Glocale. Rivista molisana di storia e scienze sociali*, 9-10: 119-137
- Cervati G. (1977). Considerazioni storico-giuridiche. In: Cinanni P., *Lotte per la terra e comunisti in Calabria 1943/1953. "Terre pubbliche" e Mezzogiorno*. Milano: Giangiacomo Feltrinelli Editore
- Ciuffetti, A. (2019). *Appennino, Economie, culture e spazi sociali dal Medioevo all'età contemporanea*. Carocci: Roma
- Commissione Rodotà (2007). *Elaborazione dei principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al Governo per la novellazione del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile nonché di altre parti dello stesso Libro ad esso collegate per le quali si presentino simili necessità di recupero della funzione ordinante del diritto della proprietà e dei beni*. [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.page?contentId=SPS47624&previousPage=mg\\_1\\_12\\_1](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS47624&previousPage=mg_1_12_1) (ultimo accesso 29/04/2022)
- De Majo C. (2019). Understanding the Southern Italian commons: polycentric governance on the mountains of Sila. *Modern Italy*, 3: 331-348
- De Moor T. (2008). The Silent Revolution: A New Perspective on the Emergence of Commons, Guilds, and Other Forms of Corporate Collective Action in Western Europe. *International Review of Social History*, 53 (16): 179-212
- Durkheim É. (1977). *La divisione del lavoro sociale*. Milano: Comunità
- Germanò A. (1999). Usi civici, terre civiche, terre collettive. *Rivista di diritto agrario*, 2 (243)
- Giacomini T., Turner T., Isla A., Brownhill L. (2018). Ecofeminism Against Capitalism and for the Commons. *Capitalism Nature Socialism*, 29 (1): 1-6
- Gorz A. (2015). *Ecologia e libertà*. Napoli: Orthotes
- Graziani C.A. (2020). Assetti fondiari collettivi: beni collettivi o beni comuni?. *Archivio Scialoja-Bolla. Collana di studi sulla proprietà collettiva*, 1: 15-38

- Grossi P. (1977). *‘Un altro modo di possedere’*. *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*. Milano: Giuffrè Editore
- Grossi P. (2020). Dalle ‘reliquie della proprietà collettiva in Italia’ (1887) agli ‘ordinamenti giuridici primari’ (2017). La difficile conquista di un riconoscimento. *Archivio Scialoja-Bolla. Collana di studi sulla proprietà collettiva*, 1: 1-13
- Jannarelli A. (2014). Gli usi civici e i beni comuni, un accidentato percorso giurisprudenziale, *Rivista di diritto agrario*, I: 291.
- Jonas H. (2009). *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*. Torino: Einaudi Editore
- Mandel E. (1997). *Trattato marxista di economia. Volume primo*. Pomezia: Erre Emme Edizioni
- Marinelli F. (2018). *Un'altra proprietà. Usi civici, assetti fondiari collettivi, beni comuni*. Ospedaletto: Pacini Editore
- Marinelli F. (2003). *Gli Usi civici*. Milano: Giuffrè Editore
- Marx K. (1970). *Il Capitale. Critica dell'economia politica. Volume Primo*. Roma: Avanzini e Torraca Editori
- Mastroberti F. (2012). La «testa di Medusa»: il problema degli usi civici tra storia e attualità. In: Mastroberti F., a cura. *La «testa di Medusa». Storia e attualità degli usi civici*. Bari: Cacucci Editore
- Mee Kam N. (2017). Enclosure and recommoning in Wanchai, Hong Kong: The struggle of local community development in Asia's World City. *Local Economy*, 32 (7): 640–655
- Moore W.E. (1963). Industrialisation et Changement Social, in Hoselitz, Moore (a cura) Hoselitz B.F., Moore W.E. (a cura di), 1963: *Industrialisation et société*, Paris: Unesco-Mouton
- Pietro Nervi, “prefazione”, in Paolo Grossi, *Un altro modo di possedere*, Giuffrè editore, Milano 2017.
- O'Connor J. (1988). Capitalism, nature, socialism a theoretical introduction. *Capitalism, Nature, Socialism*, 1 (1): 11-38
- Oliverio F.S. (2018). Verso una nuova definizione degli usi civici. *Agriregionieuropa*, 55, <https://agrireregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/55/verso-una-nuova-definizione-degli-usi-civici> (ultimo accesso 30/04/2022)
- Oliverio F.S. (2019). I commons arginano il neo-populismo?. *Culture della sostenibilità*, 2 (24): 17-29
- Oliverio F.S. (2020). Governance, memoria e nuovi sostegni. Elementi basilari per una sociologia dei beni comuni. *Archivio Scialoja-Bolla. Collana di studi sulla proprietà collettiva*, 1: 203-219
- Oliverio F.S. (2021). Accesso ed uso della terra. La ricognizione come strumento alternativo alla mercificazione e all'abbandono dei suoli agricoli. *Agriregionieuropa*, 3
- Ostrom E. (2006). *Governare i beni collettivi*. Venezia: Marsilio
- Ostrom E. (2009). *Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. Prize Lecture*. In: <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2009/ostrom/lecture/> (ultimo accesso: 30/04/2022)
- Palumbo B. (2003). *L'Unesco e il campanile. Antropologia, politica e beni culturali in Sicilia orientale*. Roma: Meltemi
- Pironi O. (2002). *Fuoco, acqua, terra e aria. Lineamenti di una sociologia dell'ambiente*. Roma: Carocci Editore

- Polanyi K. (2000). *La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca*. Torino: Einaudi Editore
- Rodotà S. (2012). *Il diritto di avere diritti*. Bari-Roma: Editori Laterza
- Rossi A., Coscarello M., Biolghini D. (2021). (Re)Commoning Food and Food Systems. The Contribution of Social Innovation from Solidarity Economy. *Agriculture*, 11 (548)
- Rostow W.W. (1962). *Gli stadi dello sviluppo economico*. Torino: Einaudi
- Silvert J. (2000). *The origin of nature conservation in Italy*. Bern-New York: Peter Lang,
- Sumner Maine H. (2012). *Ancient Law. Its Connection With The Early History Of Society And Its Relation To Modern Ideas*. Cambridge: Cambridge University Press
- Tönnies F. (2011). *Comunità e società*. Bari-Roma: Editori Laterza
- Varotto M. (2020). *Montagne di mezzo. Una nuova geografia*. Torino: Einaudi
- Weber M. (1967). *Storia agraria romana dal punto di vista del diritto pubblico e privato*. Milano: il Saggiatore
- Weber M. (1986). *Economia e Società*. Milano: Comunità
- Wright E.O. (2010). *Envisioning Real Utopias*. London: Verso Books

Does the current Russian-Ukrainian conflict also raise new questions about ecological transition? Issue 29 of Cultures of Sustainability begins with this question. It begins a new cluster dedicated to the “commons”, entitled “Between development models and ecological transition”. New interventions dedicated to the theme “Global civil war or ecological alternative?”. Other contributions include the environmental balance of the paper industry, and a study on Italian “Bio-distretti”.

*Quali nodi di riflessione sui temi della transizione ecologica vengono alla luce con l'attuale conflitto russo-ucraino? Il numero 29 di Culture della sostenibilità si apre con questa domanda. Segue poi un nuovo blocco tematico dedicato ai “commons”, dal titolo “Tra modelli di sviluppo e transizione ecologica: i domini collettivi come terzo (fragile)”. Proseguono gli interventi dedicati al tema “Guerra civile globale o alternativa ecologica? Orizzonti conflittuali della transizione” aperto nel n.28. Fra gli altri contributi, il bilancio ambientale della filiera cartaria, e uno studio sui “Bio-distretti”.*

19,90 €

ISSN 1972-5817 (print) • 1973-2511 (online)